



COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia con delibera del 29.10.2018 e modificato con delibera del 23.09.2025)

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori di genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge n. 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° co. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, il Comitato per le Pari Opportunità, per brevità CPO.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Brescia e dura in carica quattro anni; decade contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Sono componenti del CPO nove avvocati, di cui uno designato/a dal Consiglio dell'Ordine tra i consiglieri, e n. otto elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

La composizione del Comitato deve rispettare l'equilibrio di genere come disposto dalla L. 247/12.

In caso di contemporaneità di elezioni del CPO e del Consiglio dell'Ordine coloro che si candidano alle elezioni del Consiglio dell'Ordine non possono candidarsi a quelle del Comitato e viceversa.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o.

3. Funzioni

Il Comitato si propone di favorire e sviluppare, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, azioni positive per attuare le pari opportunità nell'accesso nella formazione e nello svolgimento della attività professionale.

A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- b) attività di diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposizione al Consiglio dell'Ordine di iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposte di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;



g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza, anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla L. 247/2012, e a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati per le Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Il Consiglio dell'Ordine assicura al Comitato tutte le informazioni su argomenti di interesse dello stesso, trasmettendo tempestivamente i relativi documenti.

4. Funzioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della/del Segretaria/o

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte formulate;
- informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine può partecipare alle sedute del Comitato, ma, non essendo componente del medesimo, non ha diritto di voto.

La/il Vice Presidente:

- sostituisce la/il Presidente in caso di impedimento della stessa;
- su delega della/del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

La/il Segretaria/o:

- redige i verbali delle riunioni del Comitato;
- svolge le usuali attività di Segreteria, fruendo anche degli uffici e degli strumenti del Consiglio dell'Ordine e ciò solo se sia possibile compatibilmente con il carico di lavoro della Segreteria dell'Ordine;
- in caso di impedimento viene sostituita/o dalla/dal Vice Presidente.

Il Comitato nomina al proprio interno la/il componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.



6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Cassa Forense, dell'Organismo previsto dall'art. 39 co.3 L.P. e delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Brescia, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale e in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La decadenza può altresì essere deliberata dal CPO in caso di accertata assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2 Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocati iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Brescia alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 Possono essere presentate esclusivamente candidature individuali.

9.5 bis Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato/a e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/Il Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocato designata/o.

9.9 Il voto di preferenza individuale è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con più recente iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o minore di età.

9.10 – [abrogato] ¹

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro venti giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

¹ Con delibera assunta nella seduta del 23.09.2025 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha abrogato il comma 10 dell'art. 9 del regolamento, in quanto contrastante con la pronuncia resa in sede giurisdizionale (sentenza CNF n. 416/2024). Il testo precedente così recitava: "Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato".